

STATUTO

HELP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
CICCARELLO 79

Numero REA: RC - 204462

Codice fiscale: 03016540803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	tutti i soci hanno versato, ciascuno per la parte di sua	
	spettanza, l'intero capitale sociale nelle mani dell'organo	
	amministrativo, che dichiara di averlo ricevuto dai comparen-	
	ti mediante versamento in contanti, trattandosi di importo	
	inferiore a quello per il quale la legge non prescrive una	
	diversa e specifica modalità di pagamento.	
	La cooperativa sociale è costituita nel rispetto delle dispo-	
	sizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed è quindi con-	
	siderata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.	
	2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente,	
	anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la coo-	
	perazione.	
	L'organizzazione e il funzionamento della società sono rego-	
	late dalle norme qui di seguito riportate:	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<u>Art. 1.</u> (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con Sede nel Comune di Reggio di Calabria, Via	
	Ciccarello, n. 79, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, art. 1 lettera a), la Società cooperativa denominata:	
	"HELP - Società Cooperativa Sociale".	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	<u>Art. 2.</u> (Leggi speciali)	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	4	

	1 - le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera;	
	2 - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 di-	
	cembre 1997, n. 460;	
	3 - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice relative alle società cooperative;	
	4 - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	<u>Art. 3. (Scopo e attività mutualistica - Oggetto).</u>	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui al-	
	l'art. 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	precisamente ha per oggetto:	
	- gestione di centri diurni, centri socio educativi, centri	
	semi-residenziali e residenziali, quali ad esempio, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: comunità alloggio, comunità	
	socio sanitarie, strutture di prima accoglienza e servizi di	
	formazione all'autonomia, case riposo per disabili, anziani,	
	5	

	minori e tutti coloro che sono riconosciuti dalla legge o	
	dalla società in stato di emarginazione e/o di svantaggio so-	
	ciale;	
	- gestione di servizi domiciliari di tipo assistenziale, ria-	
	bilitativo, infermieristico, animativo, educativo o di soste-	
	gno psicologico effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza sia pubbli-	
	che che private;	
	- progettazione e gestione di percorsi formativi;	
	- progettazione e gestione, per conto proprio e terzi, di	
	sportelli e spazi di accoglienza;	
	- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere	
	educativo e animativo, ricreativo e culturale, finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, quali ad esempio,	
	centri estivi, o centri di arteterapia, di musicoterapia e	
	ippoterapia;	
	- servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero ed at-	
	tività di turismo sociale;	
	- progettazione e gestione di servizi all'infanzia, quali ad	
	esempio, attività di asili nido, baby parking e scuola mater-	
	na;	
	- attività di ricerca scientifica, studio e valutazione, an-	
	che con la previsione di iniziative editoriali sui temi del-	
	l'integrazione sociale, della prevenzione del disagio e del-	
	l'equilibrio psico-fisico della persona;	
	6	

	- organizzare e gestire corsi, lezioni seminari, dibattiti e	
	conferenze per la formazione e l'aggiornamento, il perfezio-	
	namento professionale e la specializzazione, per i soci e	
	non, per singole figure professionali o per il personale di	
	enti pubblici e privati con la finalità di promuovere lo svi-	
	luppo della conoscenza e delle competenze professionali;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione di enti pub-	
	blici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficien-	
	ti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- percorsi di formazione ECM (Educazione Continua in Medici-	
	na);	
	- percorsi di formazione di emergenza e rilascio autorizza-	
	zione all'utilizzo del defibrillatore per personale non medi-	
	co.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate e per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	<u>Art. 4. (Durata)</u>	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	7	

TITOLO III - SOCI

Art. 5. (Soci ordinari)

Il numero di soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche maggiorenni che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa;

b) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 381/1991, e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della citata legge 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Art. 6. (Domanda di ammissione)

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, titolo di studio, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute, nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare con la cooperativa;	
	c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al li-	
	mite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	Entro quindici giorni la deliberazione di ammissione deve es-	
	sere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con av-	
	viso di ricevimento.	
	Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di	
	ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa:	
	1. la quota di capitale sociale indicata nella domanda di am-	
	9	

	missione;	
	2. l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa	
	considera ritirata la domanda stessa.	
	I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordi-	
	ne con cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro tre	
	giorni dall'effettuazione di cui sopra.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della sua prossima successiva convoca-	
	zione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	<u>Art. 7. (Diritti e obblighi del socio)</u>	
	I soci hanno diritto di:	
	10	

	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coope-	
	rativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-	
	menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentisi	
	alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati a:	
	1) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	2) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	11	

	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi.	
	Correlativamente la Cooperativa ha il dovere di contrarre con	
	i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente	
	con le esigenze della gestione sociale e la necessità di ri-	
	spettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indi-	
	cati, diritto a concludere contratti di lavoro con la Coope-	
	rativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto	
	ad ottenere dalla Cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effe-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	<u>Art. 8.</u> (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto ver-	
	so la Cooperativa se la cessione non è autorizzata dall'orga-	
	12	

no amministrativo. In caso di trasferimento della quota si

applica il disposto dell'art. 2530 c.c..

Art. 9. (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 10. (Decadenza)

La decadenza è deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

Art. 11. (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

f) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);

g) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria a-

	gli interessi sociali;	
	i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12. (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13. (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	15	

	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma	
	del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c..	
	Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	<u>Art. 14. (Morte del socio)</u>	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	<u>Art. 15. (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-</u>	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	16	

	to, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, dell'eventuale sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	17	

Art. 16. (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a)** dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad euro 25,00 (euro venticinque/00) né superiore ai limiti di legge;
- b)** dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;
- c)** dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 6;
- d)** dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e)** da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indisponibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto di scioglimento della società.

Art. 17. (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa

	dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ul-	
	teriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in confor-	
	mità e con i criteri stabiliti da apposito regolamento inter-	
	no, approvato dall'assemblea che disciplinerà il trattamento	
	economico dei soci durante l'esercizio sociale, le norme or-	
	ganizzative di lavoro e i suddetti criteri per la determina-	
	zione delle remunerazioni.	
	Art. 18. (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio di esercizio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	19	

	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-	
	ma;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) a riserva straordinaria e a quelle ulteriori stabilite dal	
	precedente art. 16.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	TITOLO V - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	<u>Art. 19.</u> (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	20	

	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) approvare i regolamenti delle attività sociali;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c), d) possono essere adottate mediante consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme	
	di cui all'articolo successivo.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle pre-	
	cedenti lettere e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni	
	devono essere adottate mediante deliberazione assembleare,	
	nelle forme di cui al successivo art. 22.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	Art. 20. (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	21	

	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	22	

	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta	
	giorni e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	<u>Art. 21. (Assemblea)</u>	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e) ed f)	
	del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamen-	
	te previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garan-	
	23	

	tire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio aven-	
	te diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga al-	
	la trattazione dell'argomento.	
	<u>Art. 22. (Costituzione e quorum deliberativi)</u>	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo	
	i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere e) ed f) dell'art.	
	19 del presente statuto, l'assemblea è validamente costitui-	
	ta in prima convocazione quando sia presente la maggioranza	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convo-	
	cazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	24	

	due terzi dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquida-	
	tori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei	
	voti presenti.	
	<u>Art. 23. (Elezioni cariche sociali)</u>	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	<u>Art. 24. (Voto)</u>	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	<u>Art. 25. (Presidenza dell'Assemblea)</u>	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo ammini-	
	strativo o da persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	25	

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26. (Amministrazione)

La società è amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Art. 27. (Compiti dell'organo amministrativo)

Il Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita i propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme del codice civile e della Legge 381/1991.

Art. 28. (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o

	e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza	
	e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammi-	
	nistratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	<u>Art. 29. (Integrazione del Consiglio)</u>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'intero Consiglio di Am-	
	ministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consi-	
	glio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione	
	dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	<u>Art. 30. (Organo di controllo)</u>	
	E' facoltà dei soci, con apposita delibera assembleare, nomi-	
	nare l'Organo di controllo o il revisore, ai sensi dell'art.	
	2477 c.c..	
	27	

	La nomina del Collegio Sindacale è invece obbligatoria veri-	
	ficandosi le condizioni poste dal medesimo art. 2477 c.c..	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	<u>Art. 31.</u> (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della So-	
	cietà nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	<u>Art. 32.</u> (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, e-	
	ventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	<u>Art. 33.</u> (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	28	

	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	<u>Art. 34. (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve</u>	
	e devoluzione)	
	E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	<u>Art. 35. (Rinvio)</u>	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tutte le spese del presente atto e da esso conseguenti sono a	
	carico della società.	
	Le parti danno atto che l'importo globale delle spese per la	
	29	

28 di 28